

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, MACERATINI, BONATESTA,
MARTELLI e LISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo certi di trovare l'unanime consenso di tutte le forze politiche quando affermiamo che le problematiche legate al mondo del lavoro rappresentano l'aspetto più importante per la vita economica e sociale del Paese: si tratta senz'altro di temi importanti quanto delicati anche perchè è doveroso affrontarli tenendo sempre contemporaneamente presenti, da un lato, le necessità della collettività in termini di imprenditorialità e di sviluppo economico, dall'altro, comunque, le esigenze di ogni lavoratore singolarmente considerato, tenuto conto dei riflessi di carattere sociale e psicologico determinati dalla condizione lavorativa di ciascun individuo.

Con questo spirito abbiamo ritenuto che affrontare il tema della riorganizzazione della disciplina del lavoro non significasse redigere un testo di numerosi articoli predeterminando ed irrigidendo ogni aspetto legato al mercato del lavoro; abbiamo preferito stabilire e sottolineare i principi generali che devono sottendere a questa materia in modo da lasciare lo spazio necessario per trovare ottimali soluzioni nella diversificazione dei casi. Allo stesso modo, nel predisporre la delega per una attribuzione di competenze alle Regioni abbiamo preferito lasciare libere queste ultime di organizzarsi ciascuna nel modo più funzionale possibile. A noi compete stabilire regole generali che riconoscano al potere centrale dello Stato il compito di coordinamento delle varie politiche regionali assicurando l'equilibrio delle iniziative: infatti, se la Regione dal canto suo dovrà impostare una politica del lavoro, volta a mettere in evidenza le proprie po-

tenzialità economiche e quindi favorirà iniziative di formazione lavoro finalizzate alle specifiche vocazioni territoriali, dall'altro al lavoratore deve essere data comunque la possibilità di acquisire una capacità lavorativa e professionale che non sia «limitata» territorialmente.

È chiaro che per ottenere risultati soddisfacenti, per far sì che la programmazione di una nuova politica del lavoro non rimanga mera enunciazione di principi, ma si traduca concretamente in posti di lavoro, abbiamo giudicato necessario prevedere che nel trasferimento di fondi alle Regioni quello che deve essere preso in considerazione sia il parametro della «necessità»: se il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno e del Sud rimane sempre più elevato che al Nord, se le Regioni meridionali devono comunque fare i conti con realtà diverse, è evidente che è proprio in queste zone che bisogna attivare una nuova politica del lavoro e bisogna investire in nuove iniziative, e che bisogna mettere queste regioni in condizione di attivare nuovi volani economici che diano vita a meccanismi occupazionali tali da poter poi rappresentare elementi di crescita economica e sociale.

Per questi motivi, ma soprattutto per l'aspetto improrogabile che continuano ad assumere i temi e le problematiche legati al mondo del lavoro, auspichiamo che la vivacità del dibattito parlamentare rappresenti solo l'occasione di un proficuo confronto e la conseguente individuazione di scelte migliori e non l'ennesimo episodio di «ritardo legislativo» che impedisce al Paese di crescere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il mercato del lavoro ed a provvedere al riordino delle norme vigenti in materia, attraverso la predisposizione di un testo unico nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento, razionalizzazione e semplificazione della normativa sulla domanda e sull'offerta di lavoro, prevedendo possibilità di delegificazione;

b) razionalizzazione e snellimento delle procedure relative al mercato del lavoro; modalità di accesso al lavoro; collegamento con gli enti locali e le regioni, nonché con la Comunità europea e gli altri Stati al fine di garantire il coordinamento necessario anche in merito alla qualificazione e formazione professionale;

c) predisposizione di un'unica lista di collocamento eliminando la differenziazione fra lista ordinaria e lista speciale; adozione di criteri omogenei rispetto agli *standards* europei ed a quelli delle altre regioni; semplificazione e razionalizzazione delle modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione nella lista di collocamento;

d) predisposizione di un sistema per l'accertamento della effettiva disponibilità al lavoro, alla formazione ed alla riqualificazione professionale.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'attribuzione delle competenze in materia di lavoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) riconoscimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle funzioni di carattere generale, di coordinamento e di controllo e vigilanza nonchè della funzione di raccordo della politica nazionale nei rapporti con la Comunità europea e con gli altri Stati;

b) attribuzione alle regioni anche di funzioni già proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, in particolare, di quelle relative alla gestione della lista di collocamento; monitoraggio dell'offerta di lavoro; organizzazione della formazione e della riqualificazione professionale che deve privilegiare la domanda di lavoro derivante dalla specifica vocazione economica di ciascuna regione.

Art. 3.

1. Il Governo, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il finanziamento della politica del lavoro di cui alla legge stessa, trasferendo alle regioni i fondi necessari all'attuazione delle competenze delegate. In particolare i fondi devono attribuirsi alle regioni in modo da garantire il rilancio e la competitività delle zone a più alta percentuale di disoccupazione, secondo un politica volta a privilegiare le naturali vocazioni economiche del territorio.

Art. 4.

1. I decreti emanati dal Governo ai sensi della presente legge sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.